

L'applicazione, in maniera unilaterale, da parte di un gruppo di prestatori di cure nei confronti dei dipendenti delle Comunità europee, di tariffe relative a cure mediche ed ospedaliere dispensate in caso di maternità più elevate rispetto alle tariffe in vigore per i residenti iscritti al regime previdenziale nazionale costituisce, in assenza di giustificazione obiettiva al riguardo, una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall'art. 6, primo comma, del Trattato CE.

(¹) GU C 20 del 23.1.1999.

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Industrie des poudres sphériques è condannata alle spese.
- 3) La Péchiney électrométallurgie, la Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie e la Commissione delle Comunità europee supporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 48 del 20.2.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 ottobre 2000

nella causa C-458/98 P: Industries des poudres sphériques contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Antidumping — Regolamento (CEE) n. 2423/88 — Calcio metallico — Ricevibilità — Ripresa di un procedimento antidumping dopo l'annullamento del regolamento che istituisce un dazio antidumping — Diritti della difesa »)

(2000/C 335/34)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-458/98 P, Industries des poudres sphériques, con sede in Annemasse (Francia), con l'avv. C. Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) il 15 ottobre 1998, nella causa T-2/95, Industries des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. II-3939), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea (agente: signor S. Marquardt, assistito dal signor P. Bentley), Commissione delle Comunità europee (agenti: signori N. Khan e X. Lewis), Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia), e Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie, con sede in Parigi (Francia), con gli avv.ti O. d'Ormesson e O. Prost, del foro di Parigi, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D. A. O. Edward, presidente di sezione, P. J. G. Kapteyn, A. La Pergola, P. Jann e H. Ragnemalm (relatore), giudici; avvocato generale: G. Cosmas; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 3 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 ottobre 2000

nel procedimento C-9/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Grenoble): Échirolles Distribution SA contro Association du Dauphiné e a. (¹)

(«Normativa nazionale sul prezzo dei libri»)

(2000/C 335/35)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-9/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour d'appel di Grenoble (Francia), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. c) e g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. c) e g), CE], 3 A e 5 del Trattato CE (divenuti artt. 4 CE e 10 CE), 7 A, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, secondo comma, CE), nonché 102 A e 103, nn. 3 e 4, del Trattato CE (divenuti artt. 98 CE e 99, nn. 3 e 4, CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris, giudici; avvocato generale: S. Alber; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 3 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 3, lett. c) e g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. c) e g), CE], 3 A e 5 del Trattato CE (divenuti artt. 4 CE e 10 CE), 7 A, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, secondo comma, CE), nonché 102 A e 103 del Trattato CE (divenuti artt. 98 CE e 99 CE), non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che obblighi gli editori ad imporre ai librai un prezzo fisso dei libri alla rivendita.

(¹) GU C 71 del 13.3.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

5 ottobre 2000

**nella causa C-288/96: Repubblica federale di Germania
contro Commissione delle Comunità europee**(¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Aiuto al funzionamento — Linee direttrici nel settore della pesca — Art. 92, nn. 1 e 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 3, lett. c), CE] — Diritti della difesa — Motivazione»)

(2000/C 335/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-288/96, Repubblica federale di Germania (agente: signor B. Kloke, assistito dall'avv. M. Schütte) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor P.F. Nemitz, assistito dall'avv. R.M. Bierwagen), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 maggio 1996, 96/563/CE, relativa ad un aiuto concesso dal Land Bassa Sassonia alla JAKO Jadekost GmbH & Co KG (GU L 246, pag. 43), la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: G. Cosmas; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 354 del 23.11.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

5 ottobre 2000

**nella causa C-16/98: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica francese**(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/38/CEE — Appalti pubblici nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Lavori di elettrificazione e di illuminazione pubblica nel dipartimento della Vandea — Nozione di opera»)

(2000/C 335/37)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-16/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. van Lier e O. Couvert-Castéra) contro Repubblica francese (agenti: signora K. Rispal-Bellanger e signor P. Lalliot), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che, in occasione della procedura di appalto avviata dal Syndicat départemental d'électrification de la Vendée nel dicembre 1994 per l'attribuzione di lavori di elettrificazione e di illuminazione pubblica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 4, n. 2, 14, nn. 1, 10 e 13, nonché degli artt. 21, 24 e 25 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), la Corte composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, M. Wathelet e V. Skouris (relatore), giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Poiché gli enti francesi competenti per la procedura di aggiudicazione dell'appalto in materia di elettrificazione, avviata in Vandea nel dicembre 1994,

— hanno scisso quest'opera,

— non hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di gara per la totalità degli appalti componenti quest'opera ed eccedenti il limite previsto all'art. 14, n. 10, secondo comma, ultima frase, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, ma si sono limitati a farlo solo per 6 di essi,